COMUNE DI OSIMO
ARRIVI
29 NOV 2013 № 36430

Posta Raffaello

Cartella attuale: Posta in arrivo

comune.osimo@emarche.it ESCI

Componi Indirizzi Cartelle Opzioni Ricerca Aiuto

Regione Marche

Lista messaggi | Cancella Precedente | Successivo Inoltra | Inoltra come Allegato | Rispondi | Rispondi a tutti

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 355 del 25/11/2013
Da: "Per conto di: floraefauna@cert.provincia.ancona.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
Data: Lun, 25 Novembre 2013 2:37 pm
A: "COMUNE DI MORRO D ALBA" <comune.morrodalba@legalmail.it> (di più)
Cc: "SAURO SALUSTRI" <s.salustri@provincia.ancona.it>
Priorità: Normale
This message has been S/MIME signed
Signer: **<posta-certificata@pec.actalis.it>, verified**
Signed parts: **Body, Attachments, MIME-Version**

View certificate
Download certificate

Opzioni: Visualizza l'intestazione completa | Guarda la versione stampabile

Messaggio di posta certificata
Il giorno 25/11/2013 alle ore 14:37:53 (+0100) il messaggio
"Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 355 del 25/11/2013" è stato inviato da
"floraefauna@cert.provincia.ancona.it"
indirizzato a:
comune.numana@emarche.it
comune.osimo@emarche.it
comune.ostra@emarche.it
comune.ripe@emarche.it
ragioneria.comune.poggiosanmarcello@emarche.it
comune.morrodalba@legalmail.it
c.cipollini.ostravetere@netpec.net
comune@pec.comune.rosora.an.it
comune.polverigi@pec.it
protocollo_offagna@pec.it
s.salustri@provincia.ancona.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo del messaggio: **opec272.20131125143754.17980.07.1.2@pec.actalis.it**

Scarica come file

Allegati:

daticert.xml	2.2 k	[application/xml]		Scarica
Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 355 del 25/11/2013	1.3 M	[message/rfc822]	floraefauna\@cert\.provincia\.ancona\.it	Scarica | Visualizza

Cancella & Precedente | Cancella & Successivo

Sposta in: Bozze.DURC Sposta

COMUNE DI OSIMO
ARRIVI
29 NOV 2013 Nº 36430

Provincia di Ancona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del 25 NOV. 2013 **n.** 355

Settore I - Affari istituzionali e generali

Area Polizia Provinciale e Flora e Fauna

Oggetto: Piano di controllo specie Colombo di città (Columba livia varietà domestica) nella provincia di Ancona per il periodo 1 giugno 2013 / 30 settembre 2018 - art. 19 L. 157/1992 – Art. 25 L. R. n. 7/1995 - Applicazione.

Destinatari

☑ Settore I

Ancona 25 NOV. 2013

Il Dirigente del Settore I
Dott. Fabrizio Basso

Il Dirigente di Settore

VISTA la Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" il cui art. 19 "Controllo della fauna selvatica", stabilisce che le Regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante cattura, ovvero, qualora l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica (oggi I.S.P.R.A.) verifichi l'inefficacia degli altri metodi, mediante piani d'abbattimento";

VISTA la L. R. Marche n. 7/1995 e ss.mm.ii. "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" il cui art. 25 "Controllo della fauna selvatica" riprende, con il comma 2, quanto statuito dall'art. 19 L. n. 157/1992 e, con il comma 3, aggiunge "...omissis...possono inoltre avvalersi, ove necessario, delle guardie volontarie di cui all'articolo 37, purché in possesso della licenza di caccia, nonché di operatori, muniti di licenza, all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della provincia";

CONSIDERATO che la collocazione giuridica del colombo di città è stata definita con la sentenza n. 2598 del 26 gennaio 2004 della Sezione III penale della Corte di Cassazione, la quale qualifica il piccione di città come animale selvatico, in quanto vivente in stato di naturale libertà, mentre appartengono alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi alimentari o sportivi, dal che discende che il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili al colombo di città è la legge nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 inerente "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l'esercizio dell'attività venatoria" il cui comma 2 dell'art. 19 dispone che le Regioni e, per delega, le Province, hanno facoltà di operare il controllo della fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche;

VISTO che sul territorio della Provincia di Ancona, nel corso delle ultime decadi, la consistenza delle popolazioni di colombo di città ha raggiunto dimensioni tali da rendere difficilmente gestibile il rapporto uomo/colombo di città, con i colombi che rappresentano una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e, più in generale, della convivenza uomo/animale, con implicazioni di natura igienico-sanitaria e di danno al patrimonio artistico-monumentale, senza trascurare gli aspetti economici e le conseguenze che l'ampia dispersione dei colombi di città nelle campagne contermini determina a carico di alcune produzioni agricole;

VISTE le note protocollo 61317 del 16/04/2013, n. 73526 del 14/05/2013, n. 81362 del 28/05/2013 ad oggetto "Piano di controllo del piccione di città (Columba livia varietà domestica) nella Provincia di Ancona - richiesta parere ai sensi degli artt. 7 e 19 L.157/92 – Periodo 1 giugno 2013 – 30 settembre 2018" con cui l'Area Polizia provinciale e Flora e Fauna ha inviato all'Istituto

Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale – ISPRA – il redatto piano pluriennale di cui sopra, corredato dei necessari dati sui danni prodotti dalla specie all'agricoltura, da ultimo nella versione in alcuni punti concordata congiuntamente con lo stesso istituto, per ottenerne parere tecnico scientifico favorevole, come previsto dalla vigente normativa, quale adempimento preliminare a qualsiasi intervento di contenimento numerico di fauna selvatica;

VISTA la risposta pervenuta dall'ISPRA a mezzo fax il 5/06/2013, acquisita agli atti con protocollo 86181/2013, con cui esprime, esaminato dettagliatamente il progetto presentato, parere favorevole alla sua attuazione nella provincia di Ancona nel periodo 2013 – 2018 da attuarsi nel rispetto delle condizioni e dei limiti ivi indicati;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario della Provincia di Ancona adottata nell'esercizio dei poteri della Giunta provinciale n. 162 del 19/06/2013 ad oggetto "Art 19 L. 157/1992 - art. 25 della Legge Regionale n. 7/1995 e ss.mm.ii. – Piano di controllo del piccione domestico (Columba livia varietà domestica) nella Provincia di Ancona – periodo 1 giugno 2013/30 settembre 2018 – presa d'atto parere favorevole dell'I.S.P.R.A. alla sua realizzazione.";

VISTO l'incontro tecnico avuto con le organizzazioni degli agricoltori il 20/06/2013, alle ore 10.30, presso la sala riunioni della sede di Via Ruggeri n. 5 in Ancona;

VISTO l'incontro tecnico avuto con i Comuni della provincia di Ancona, le Asur Regione Marche, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria-Marche, le Province marchigiane, gli ATC, le Associazioni Agricole, presso l'Auditorium dell'Istituto Podesti di via di Passo Varano 17 in Ancona, dove il Dott. Roberto Cocchi, in rappresentanza dell'ISPRA, ha rappresentato i presupposti tecnico scientifici che hanno sostenuto il parere favorevole dell'Istituto e sostenuto le finalità che il piano provinciale di controllo del piccione di città tende a conseguire con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, amministrazioni comunali e l'amministrazione provinciale;

RITENUTO di dover rendere operativo il piano di controllo della specie piccione di città condiviso dall'ISPRA prevedendo, in via prioritaria, l'applicazione di metodi ecologici incruenti, provvedendo a verificare la loro corretta applicazione nonché la loro efficienza e, solo in caso di inefficacia degli stessi, la cattura o l'abbattimento della specie in oggetto;

CONSIDERATO opportuno, come previsto dal richiamato piano, di affrontare le problematiche cagionate dal colombo di città in forma coordinata su un'adeguata scala di provincia in cui le attività da realizzare siano intraprese congiuntamente con le iniziative realizzate dai comuni interessati nelle proprie aree urbane, con le associazioni degli agricoltori e in coordinamento operativo con gli AA.TT.CC., onde ottenere il maggior risultato possibile in materia di limitazione dei danni all'agricoltura in ambito rurale e in materia di tutela dell'igiene e del decoro urbano, di tutela della sanità pubblica, di tutela del patrimonio storico-artistico in ambito urbano;

CONSIDERATO che il piano, onde acquisire un dato di consistenza della popolazione del piccione di città, consiglia l'attuazione di un preliminare monitoraggio standardizzato della consistenza numerica di colombi presenti nell'area urbana dei comuni della pianura e della bassa collina con numero di abitanti superiore a 20 mila unità, da condurre, in area urbana,

preferibilmente in periodo invernale, conteggiando distintamente i colombi nel centro storico e nelle aree periferiche, con conduzione periodica di rilievi a vista dei siti riproduttivi e di quelli di alimentazione ricorrente, con relativa geo-referenziazione GPS e inserimento su cartografia digitale periodicamente aggiornata, con ripetizione dei conteggi con le medesime modalità operative ed utilizzando schede standardizzate per determinare il trend delle popolazioni;

CONSIDERATO che il piano prevede di procedere, contestualmente al monitoraggio sulla consistenza delle popolazioni, ad opera delle strutture sanitarie competenti, ad uno screening dello stato igienico-sanitario di un campione rappresentativo di colombi e di guano al fine di verificare la presenza e la ricorrenza delle principali patologie trasmissibili e, qualora gli accertamenti diagnostici e le relative valutazioni espresse dai servizi veterinari della competente AUSL confermino la sussistenza di un rischio di natura igienico-sanitaria, l'Amministrazione Comunale dovrà dotarsi di una strategia e di un conseguente piano di gestione che verta sui metodi tecnici previsti nel piano stesso;

CONSIDERATO che il piano individua, come metodi ecologici, le seguenti misure incruente di contenimento delle presenze di colombi nell'ambito urbano:

- il divieto di somministrazione e vendita di granaglie o altro alimento in luoghi pubblici con annesso regime sanzionatorio;
- l'occlusione fisica all'accesso dei volatili ai siti riproduttivi all'interno di edifici pubblici e privati;
- installazione di reti alle finestre di maglia e materiali adeguati o di filamenti multi aghi sui davanzali per impedire la posa dei volatili,

la cui finalità è quella di ridurre due fondamentali risorse per il piccione: quella alimentare e quella riproduttiva (siti di nidificazione);

CONSIDERATO che il piano, nell'attuazione delle azioni di cui sopra, pone particolare attenzione, per quanto riguarda gli aspetti di sanità pubblica legati alla presenza del colombo in area urbana e periurbana, ai siti con presenza di alcune categorie sociali a rischio (anziani e bambini), concentrando l'attenzione sanitaria anzitutto nelle pertinenze dei luoghi di cura (ospedali, case di cura e case protette) e delle aree frequentate da bambini (scuole), ricorrendo a interventi di protezione fisica finalizzati ad innalzare la distanza tra volatili e persone;

CONSIDERATO che il ricorso esclusivo ai metodi ecologici incruenti di contenimento numerico dei colombi, può comportare tempi medio-lunghi prima di avere effetti tangibili e che, pertanto, la rimozione di un determinato numero di esemplari attuata in affiancamento alle misure strutturali (metodi ecologici) può invece accelerare i tempi di conseguimento dell'obiettivo di contenere in maniera stabile la densità della specie target con conseguente limitazione degli impatti e dei conflitti;

CONSIDERATO che il piano, per perseguire l'obiettivo di cui sopra, prevede di affiancare alle sopra indicate azioni incruente la cattura ed immediata soppressione, con metodi eutanasici, di una frazione di colombi mediante impiego di gabbie-trappola selettive di cattura in vivo attivate con esca alimentare (granaglie), mantenute attive da personale incaricato alle catture che dovrà assicurare il controllo delle gabbie medesime affinché non si verifichino episodi di mortalità

all'interno delle stesse, nonché l'immediata liberazione di individui appartenenti a specie diversa dal colombo accidentalmente catturati;

CONSIDERATO che il piano, benché l'ISPRA sostenga che non sussistono elementi ostativi, sotto i profili sia normativo, sia conservazionistico, alla eventuale soppressione dei colombi catturati, richiede alle Amministrazioni comunali di adoperarsi affinché venga garantito, anche da terzi, il rispetto del piano stesso nonché delle norme vigenti in tema di soppressione e smaltimento delle carcasse;

CONSIDERATO opportuno che le amministrazioni comunali interessate all'applicazione del piano in ambito urbano diano comunicazione alla Provincia di Ancona dei loro programmi di intervento onde consentire, dove siano documentate situazioni di conflitto, la realizzazione di interventi localizzati anche in area extraurbana da parte della provincia di Ancona;

CONSIDERATO che gli obiettivi da raggiungere in area rurale, con la collaborazione delle associazioni agricole e le Autorità Sanitarie competenti, sono la riduzione dell'impatto sulle colture agricole passibili di asporto quali: mais, girasole, soia, pisello, favino ecc. e la prevenzione del rischio di veicolazione, da parte dei volatili, di patologie trasmissibili all'uomo quali la salmonella typhimurium, la salmonella enterectidis, l'ornitosi, la borrelliosi e la toxoplasmosi ecc. e che il loro raggiungimento potrà essere perseguito mediante specifici interventi di prevenzione e, solo in caso di documentata presenza della specie, mediante interventi puntiformi di abbattimento;

CONSIDERATO che il piano individua, come metodi ecologici da realizzare in ambito rurale ed extraurbano, relativamente alla prevenzione incruenta contro gli asporti su coltivazioni agrarie di pieno campo, sia nelle fasi di semina che di maturazione, l'utilizzo di cannoncini a gas con detonazioni temporizzate, dissuasori visivi (palloncini, spaventapasseri, ecc.), con l'accorgimento di alternare le varie tipologie di intervento al fine evitare l'"assuefazione" mentre, per quanto riguarda i prelievi di granaglie, la nidificazione e l'imbrattamento all'interno di magazzini di stoccaggio di granaglie o altri materiali e/o nelle pertinenze di allevamenti di bestiame, laddove vi sia compatibilità con le caratteristiche strutturali degli immobili interessati (presenza di pareti laterali), la prioritaria applicazione di sistemi di dissuasione all'accesso dei volatili posizionando reti di maglia adeguata alle finestrature, chiudendo qualsiasi eventuale punto di entrata e prevedendo l'installazione alle entrate di pannelli basculanti, anche a strisce verticali, plastificati (PVC) e trasparenti, limitando in questo modo l'accesso dei volatili alle risorse trofiche/nidi concentrate nelle pertinenze delle strutture;

RITENUTO, qualora i metodi ecologici, correttamente applicati, non si dimostrino efficienti, di fare ricorso a piani di abbattimento prevedendo l'impiego di tecniche che assicurino la massima selettività ed efficacia d'azione arrecando, nel contempo, il minor disturbo possibile alla fauna selvatica, da realizzare in via prioritaria, nel territorio dei comuni che abbiano provveduto, in area urbana, ad attivare tutte le misure previste nel protocollo, solamente dove siano documentate situazioni di conflitto, mediante interventi localizzati;

RITENUTO di prevedere l'effettuazione degli interventi di controllo esclusivamente mediante abbattimento individuale diurno all'aspetto, a seguito di specifica richiesta, da parte di proprietari o conduttori di fondi riconosciuti passibili di danno, mediante compilazione di apposita modulistica, **allegato 1** alla presente determinazione;

RITENUTO di prevedere che il controllo venga attuato in corrispondenza con i periodi di massimo danneggiamento alle colture, prioritariamente nei periodi della semina e della raccolta, limitatamente all'appezzamento di terreno interessato e sue adiacenze;

RITENUTO di individuare, quali passibili di danno, le seguenti colture:

- coltivazioni proteoleaginose (colza, girasole, soia) dalla semina all'emergenza e nel periodo della maturazione; sorgo, mais dalla semina all'emergenza; pisello proteico e da industria dalla semina alla emergenza e nel periodo della maturazione; coltivazioni di cavoli in genere, dalla semina alla emergenza; coltivazioni porta seme, dalla semina alla emergenza;
- coltivazioni autunno vernine quali grano, grano duro, orzo, triticale, avena, ecc. dalla semina alla emergenza, limitatamente alle aree di divieto di caccia (ZRC, Centri Pubblici, Oasi....ecc);

RITENUTO di prevedere che gli interventi siano effettuati su tutto il territorio provinciale, inclusi gli istituti faunistici previsti agli artt. 8, 9, 10, 10 bis, 13, con la sola esclusione delle Aree Naturali Protette di cui alla L.394 /91 e L. R. 15/94;

RITENUTO di prevedere che gli interventi siano realizzati e coordinati dal personale di Polizia Provinciale che potrà avvalersi, in via prioritaria, dei proprietari e conduttori dei fondi su cui si attuano gli interventi che ne abbiano fatto richiesta utilizzando il modulo allegato, che gli abbattimenti potranno inoltre essere attuati anche da tutte le figure previste dagli art. 19 della L. 157/95 e 25 della L. R. 7/95 espressamente autorizzati dalla Provincia, abilitati attraverso appositi corsi di formazione;

RITENUTO di stabilire che gli operatori incaricati di realizzare il piano dovranno dimostrare di possedere, oltre alla regolare licenza di porto di fucile per uso di caccia, una assicurazione che risarcisca eventuali infortuni subiti nonché eventuali danni che gli stessi possano provocare a terzi nell'esercizio del controllo faunistico;

RITENUTO di stabilire che durante le attività svolte in attuazione del presente piano di controllo, gli operatori dovranno seguire tutte le comuni norme di prudenza e buona pratica nell'utilizzo delle trappole e delle armi da fuoco o altri strumenti consentiti, nel rispetto di tutte le disposizioni previste all'art. 21, comma 1, lett. E ed F della L.157/92 e all'art. 39, comma 1, lett. E ed F della L. R. 7/95, dovranno indossare un giubbetto ad alta visibilità di caratteristiche analoghe a quelli utilizzati per la caccia agli ungulati in forma collettiva, dovranno utilizzare per il maneggio delle carcasse, guanti in gomma o lattice del tipo usa e getta;

RITENUTO di stabilire che, nel solo caso di documentata presenza della specie all'interno di magazzini, case coloniche abbandonate ed altre strutture utilizzate permanentemente o sporadicamente come siti di alimentazione, riposo o riproduzione, al fine di prevenire la

contaminazione fecale di alimenti ad uso zootecnico, per salvaguardare l'integrità dei prodotti depositati nei silos o nei magazzini, la Polizia Provinciale valuterà eventuali interventi qualora le oggettive condizioni di sicurezza lo consentano ed il proprietario provveda all'applicazione dei sistemi di dissuasione all'accesso dei volatili mediante utilizzo di reti di maglia adeguata posizionate in corrispondenza delle finestre, chiudendo qualsiasi eventuale punto di entrata e prevedendo l'installazione alle entrate di idonei strumenti di dissuasione;

RITENUTO di prevedere, per i soli componenti del Servizio di Polizia Provinciale, l'utilizzo di armi da fuoco senza limitazione di luogo, periodo ed orario;

RITENUTO di prevedere che i mezzi consentiti per gli interventi siano esclusivamente, fucili a canna liscia con utilizzo di munizione spezzata, secondo quanto previsto all'art 13 della L.157/92;

RITENUTO di prevedere, come da parere I.S.P.R.A. al piano de quo, ns. prot. 86181 del 5/06/2013, che le munizioni utilizzate negli interventi di contenimento del colombo di città nei siti Rete Natura 2000 siano atossiche e di impegnarsi, nel periodo di attuabilità del presente piano, a svolgere opera di sensibilizzazione all'uso di munizionamento privo di piombo onde pervenire al suo utilizzo in tutte le attività di controllo della fauna di cui all'art. 19 della L. 157/95 e 25 della L. R. 7/95;

RITENUTO di prevedere che nei siti Rete Natura 2000, nel periodo gennaio - fine agosto, gli interventi di controllo con sparo si effettuino per un massimo di 3 giornate a settimana;

RITENUTO di prevedere che:

- qualunque sia la forma di soppressione, è obbligatorio il successivo smaltimento dei capi abbattuti;
- per la gestione delle carcasse si procederà preferibilmente all'interramento, che verrà effettuato ad una profondità tale che le medesime risultino ricoperte da almeno 50 cm di terreno compattato e a una distanza non inferiore a 200 m da pozzi di alimentazione idrica o da corpi idrici naturali o artificiali escludendo terreni sabbiosi, limosi o comunque ad elevata permeabilità, salvo diverse indicazioni dei servizi veterinari dell'ASUR Marche;
- è severamente vietato utilizzare i capi abbattuti per scopo alimentare o per commercializzazione;

RITENUTO di prevedere che, per ogni intervento, al fine di una corretta raccolta dei dati, gli operatori redigano apposita scheda standardizzata fornita dalla polizia provinciale in cui sono riportati: data intervento - esatta ubicazione zona d'azione (comune, località, proprietario/conduttore richiedente l'intervento) - tipologia di coltura presente - numero esemplari osservati e abbattuti, modalità di gestione delle carcasse;

RITENUTO di prevedere che, qualora venissero avviati programmi di monitoraggio sanitario, una quota dei capi abbattuti potrà essere messa a disposizione degli organi competenti (ASUR e Istituto Zooprofilattico Umbria-Marche) per il monitoraggio biologico e sanitario;

RITENUTO, stante la documentata situazione di danneggiamento diffuso e visto lo status normativo ed ecologico proprio del colombo di città, di non prevedere un limite al contingente di esemplari da rimuovere nell'ambito del presente piano;

RITENUTO di dover costantemente monitorare l'andamento dei prelievi e la dinamica dei danni alle colture agricole onde poter eventualmente valutare l'opportunità futura di un contingentamento dei prelievi stessi;

RITENUTO, al fine di avere un quadro esaustivo dei risultati ottenuti e dell'andamento del piano, di prevedere che i Comuni provvedano, entro il 31 marzo dell'anno successivo, all'invio alla Provincia dei dati relativi alle operazioni svolte nell'anno precedente; la Provincia, dal canto suo, al termine del piano (30 maggio 2018) produrrà un analogo rendiconto esaustivo delle attività svolte nel territorio di competenza che verrà inoltrato ad ISPRA;

ATTESO che il presente atto non comporta, per sua natura, un onere finanziario;

DETERMINA

1. di rendere operativo il piano di controllo della specie colombo di città (columba livia varietà domestica) condiviso dall'ISPRA con l'espresso parere favorevole alla sua attuazione nella provincia di Ancona nel periodo 1 giugno 2013 – 30 settembre 2018, fatto proprio dalla Provincia di Ancona con deliberazione del Commissario straordinario adottata nell'esercizio dei poteri della Giunta provinciale n. 162 del 19/06/2013, da attuarsi nel rispetto delle condizioni e dei limiti ivi indicati, fatto pervenire a ½ fax il 5/06/2013, acquisito agli atti con protocollo 86181/2013, prevedendo, in via prioritaria, l'applicazione di metodi ecologici incruenti, provvedendo a verificare la loro corretta applicazione nonché la loro efficienza e, solo in caso di inefficacia degli stessi, la cattura o l'abbattimento della specie in oggetto;

2. di affrontare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si fanno interamente proprie, le problematiche cagionate dal colombo di città in forma coordinata su un'adeguata scala di provincia in cui le attività da realizzare sono coordinate con le iniziative intraprese dai comuni interessati nelle proprie aree urbane, con le associazioni degli agricoltori e in coordinamento operativo con gli AA.TT.CC., onde ottenere il maggior risultato possibile in materia di limitazione dei danni all'agricoltura in ambito rurale e in materia di tutela dell'igiene e del decoro urbano, di tutela della sanità pubblica, di tutela del patrimonio storico-artistico;

3. di stabilire che gli obiettivi da raggiungere in area rurale, in concomitanza con le attività, illustrate nelle premesse, che il piano prevede vengano realizzate dai comuni in ambito urbano, con la collaborazione delle Associazioni agricole e le Autorità Sanitarie competenti, sono la riduzione dell'impatto sulle colture agricole passibili di asporto quali: mais, girasole, soia, pisello, favino ecc. e la prevenzione del rischio di veicolazione da parte dei volatili di patologie trasmissibili all'uomo quali la salmonella typhimurium, la salmonella enterectidis, l'ornitosi, la borrelliosi e la toxoplasmosi ecc. e che il loro raggiungimento venga perseguito mediante specifici interventi di prevenzione e, solo in caso di documentata presenza della specie, mediante interventi puntiformi di abbattimento;

4. di stabilire che i metodi ecologici da realizzare in ambito rurale ed extraurbano, relativamente alla prevenzione incruenta contro gli asporti su coltivazioni agrarie di pieno campo, siano sia nelle fasi di semina che di maturazione, l'utilizzo di cannoncini a gas con detonazioni temporizzate, dissuasori visivi (palloncini, spaventapasseri, ecc.), con l'accorgimento di alternare le varie tipologie di intervento al fine evitare l'"assuefazione" mentre, per quanto riguarda i prelievi di granaglie, la nidificazione e l'imbrattamento all'interno di magazzini di stoccaggio di granaglie o altri materiali e/o nelle pertinenze di allevamenti di bestiame, laddove vi sia compatibilità con le caratteristiche strutturali degli immobili interessati (presenza di pareti laterali), la prioritaria applicazione di sistemi di dissuasione all'accesso dei volatili posizionando reti di maglia adeguata alle finestrature, chiudendo qualsiasi eventuale punto di entrata e prevedendo l'installazione alle entrate di pannelli basculanti, anche a strisce verticali, plastificati (PVC) e trasparenti, limitando in questo modo l'accesso dei volatili alle risorse trofiche/nidi concentrate nelle pertinenze delle strutture;

5. di stabilire che, qualora i metodi ecologici, correttamente applicati, non si dimostrino efficienti, di fare ricorso a piani di abbattimento prevedendo l'impiego di tecniche che assicurino la massima selettività ed efficacia d'azione arrecando, nel contempo, il minor disturbo possibile alla fauna selvatica, da realizzare in via prioritaria, nel territorio dei comuni che abbiano provveduto in area urbana ad attivare tutte le misure previste nel protocollo, solamente dove siano documentate situazioni di conflitto, mediante interventi localizzati;

6. di stabilire che gli interventi di controllo siano effettuati esclusivamente mediante abbattimento individuale diurno all'aspetto, a seguito di specifica richiesta da parte di proprietari o conduttori di fondi riconosciuti passibili di danno mediante compilazione di apposita modulistica, **allegato 1** alla presente determinazione;

7. di prevedere che il controllo sia attuato in corrispondenza con i periodi di massimo danneggiamento alle colture, prioritariamente nei periodi della semina e della raccolta, limitatamente all'appezzamento di terreno interessato e sue adiacenze;

8. di individuare, quali passibili di danno, le seguenti colture:
- coltivazioni proteoleaginose (colza, girasole, soia) dalla semina all'emergenza e nel periodo della maturazione; sorgo, mais dalla semina all'emergenza; pisello proteico e da industria dalla semina alla emergenza e nel periodo della maturazione; coltivazioni di cavoli in genere, dalla semina alla emergenza; coltivazioni porta seme, dalla semina alla emergenza;
- coltivazioni autunno vernine quali grano, grano duro, orzo, triticale, avena, ecc. dalla semina alla emergenza, limitatamente alle aree di divieto di caccia (ZRC, Centri Pubblici, Oasi....ecc);

9. di stabilire che gli interventi siano effettuati su tutto il territorio provinciale, inclusi gli istituti faunistici previsti agli artt. 8, 9, 10, 10 bis, 13, con la sola esclusione delle Aree Naturali Protette di cui alla L.394 /91 e L.R. 15/94;

10. di stabilire che gli interventi siano realizzati e coordinati dal personale di Polizia Provinciale, che potrà avvalersi, in via prioritaria, dei proprietari e conduttori dei fondi su cui si attuano gli interventi che ne abbiano fatta richiesta, che gli abbattimenti potranno inoltre essere attuati anche da tutte le figure previste dagli art. 19 della L. 157/95 e 25 della L. R. 7/95 espressamente autorizzati dalla Provincia, abilitati attraverso appositi corsi di formazione;

11. di stabilire che gli operatori, incaricati di realizzare il piano, dovranno dimostrare di possedere, oltre alla regolare licenza di porto di fucile per uso di caccia, una assicurazione che risarcisca eventuali infortuni subiti nonché eventuali danni che gli stessi possano provocare a terzi nell'esercizio del controllo faunistico;

12. di stabilire che, durante le attività svolte in attuazione del presente piano di controllo, gli operatori seguano tutte le comuni norme di prudenza e buona pratica nell'utilizzo delle trappole e delle armi da fuoco o altri strumenti consentiti, nel rispetto di tutte le disposizioni previste all'art.21, comma 1, lett. E e F della L.157/92 e all'art. 39, comma 1, lett. E e F della L. R. 7/95, indossino un giubbetto ad alta visibilità di caratteristiche analoghe a quelli utilizzati per la caccia agli ungulati in forma collettiva, utilizzino, per il maneggio delle carcasse, guanti in gomma o lattice del tipo usa e getta;

13. di stabilire che, nel solo caso di documentata presenza della specie all'interno di magazzini, case coloniche abbandonate e altre strutture utilizzate permanentemente o sporadicamente come siti di alimentazione, riposo o riproduzione, al fine di prevenire la contaminazione fecale di alimenti a uso zootecnico, per salvaguardare l'integrità dei prodotti depositati nei silos o nei magazzini, la Polizia Provinciale valuterà eventuali interventi qualora le oggettive condizioni di sicurezza lo consentano e il proprietario provveda all'applicazione dei sistemi di dissuasione all'accesso dei volatili mediante utilizzo di reti di maglia adeguata poste in corrispondenza delle finestre, chiudendo qualsiasi eventuale punto di entrata e prevedendo l'installazione alle entrate d'idonei strumenti di dissuasione;

14. di prevedere per i soli membri del Servizio di Polizia Provinciale l'utilizzo di armi da fuoco senza limitazione di luogo, periodo e orario;

15. di stabilire che i mezzi consentiti per gli interventi siano esclusivamente fucili a canna liscia con utilizzo di munizione spezzata secondo quanto previsto all'art 13 della L.157/92;

16. di prevedere, come da parere I.S.P.R.A. al piano de quo, ns. prot. 86181 del 5/06/2013, che le munizioni utilizzate negli interventi di contenimento del colombo di città nei siti Rete Natura 2000 siano atossiche (pallini di acciaio) e di impegnarsi, nel periodo di attuabilità del presente piano, a svolgere opera di sensibilizzazione all'uso di munizionamento privo di piombo onde pervenire al suo utilizzo in tutte le attività di controllo della fauna di cui all'art. 19 della L. 157/95 e 25 della L. R. 7/95;

17. di prevedere che nei siti Rete Natura 2000, nel periodo gennaio - fine agosto, gli interventi di controllo con sparo si effettuino per un massimo di 3 giornate a settimana;

18. di prevedere:
- che, qualunque sia la forma di soppressione, è obbligatorio il successivo smaltimento dei capi abbattuti;
- che, per la gestione delle carcasse, si proceda preferibilmente all'interramento da effettuare ad una profondità tale che le medesime risultino ricoperte da almeno 50 cm di terreno compattato e a una distanza non inferiore a 200 m da pozzi di alimentazione idrica o da corpi idrici naturali o artificiali escludendo terreni sabbiosi, limosi o comunque ad elevata permeabilità, salvo diverse indicazioni dei servizi veterinari dell'ASUR Marche;
- che è severamente vietato utilizzare i capi abbattuti per scopo alimentare o per commercializzazione;

19. di stabilire che, per ogni intervento, al fine di una corretta raccolta dei dati, gli operatori redigano apposita scheda standardizzata, fornita dalla polizia provinciale, in cui riportare: data intervento - esatta ubicazione zona d'azione (comune, località, proprietario/conduttore richiedente l'intervento) - tipologia di coltura presente - numero esemplari osservati e abbattuti, modalità di gestione delle carcasse;

20. di prevedere che, qualora fossero avviati programmi di monitoraggio sanitario, una quota dei capi abbattuti potrà essere messa a disposizione degli organi competenti (ASUR e Istituto Zooprofilattico Umbria-Marche) per il monitoraggio biologico e sanitario;

21. di stabilire, stante la documentata situazione di danneggiamento diffuso e visto lo status normativo ed ecologico proprio del colombo di città, di non porre un limite al contingente di esemplari da rimuovere nell'ambito del presente piano;

22. di monitorare costantemente l'andamento dei prelievi e la dinamica dei danni alle colture agricole onde poter eventualmente valutare l'opportunità futura di un contingentamento dei prelievi stessi;

23. di stabilire che i Comuni provvedano, al fine di avere un quadro esaustivo dei risultati ottenuti e dell'andamento del piano, entro il 31 marzo dell'anno successivo, all'invio alla Provincia dei dati relativi alle operazioni svolte nell'anno precedente; la Provincia, dal canto suo, al termine del piano (30 maggio 2018) produrrà un analogo rendiconto esaustivo delle attività svolte nel territorio di competenza che verrà inoltrato ad ISPRA;

24. di provvedere a successive eventuali integrazioni o modificazioni del disposto del presente atto qualora si ravvedano diverse ulteriori necessità per l'espletamento delle azioni di limitazione e contenimento numerico del colombo di città o per intervenute e sopravvenute esigenze operative ed organizzative;

25. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

26. di prevedere che il presente atto sia trasmesso ai Sindaci dei Comuni della provincia di Ancona, alle associazioni provinciali degli agricoltori, agli AA.TT.CC. AN1 e AN2, comunicato alla Regione Marche, alla Prefettura di Ancona, al comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato,

al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, alla Questura di Ancona, al Comando di Polizia Municipale dei Comuni della provincia, al Comando provinciale della Guardia di Finanza, alle Zone Territoriali delle A.s.u.r., all'Istituto Zooprofilattico Umbria-Marche, all'Ente Parco Gola della Rossa e di Frasassi, all'Ente parco del Conero, alla Riserva Naturale di Ripa Bianca, al personale di polizia provinciale interessato;

27. di dare esecuzione al provvedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della Legge 241/1990 a responsabile il Dott. Sauro Salustri.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:
08 02 15 - 5
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:
Allegato 1 - richiesta proprietari o conduttori di fondi riconosciuti passibili di danno

Ancona, 25 NOV. 2013

Il Responsabile di Area
(Dott. Sauro Salustri)

Il Dirigente del Settore
(Dott. Fabrizio Basso)

Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale n. 355 del 25 NOV. 2013

Richiesta interventi di controllo numerico del piccione domestico

Alla Provincia di Ancona
Area Polizia Provinciale Flora e Fauna
Via Passo Varano n. 19/A
60121 Ancona

Oggetto: Richiesta di intervento per Piano Controllo Piccione di città (art. 25 L.R. 7/95)

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ (prov. _____) il _____

residente a _____ in Via _____

tel./cell.n._____

nella sua qualità di: ( ) **PROPRIETARIO** ( ) **CONDUTTORE** di fondo agricolo

C H I E D E

l'intervento di codesta Amministrazione nell'ambito delle azioni di cui all'oggetto, per la tutela delle seguenti produzioni agricole passibili di danno:

coltura/e di _____ praticata/e sui terreni distinti al Catasto del Comune di _____ al foglio _____ particelle/a _____ aventi estensione di ha _____, siti in località _____, individuati dai seguenti punti di georeferenziazione: Coordinate G.P.S.: Nord _____ Est _____, e SEGNALA la presenza (eventuale) in loco di circa _____ esemplari di piccione.

DICHIARA INOLTRE DI:

( ) **ESSERE** ( ) **NON ESSERE DISPONIBILE** ad intervenire ad effettuare interventi di cui al Piano in oggetto

e qualora disponibile

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 (*dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio*)

DICHIARA

a) **di possedere i requisiti previsti dall'art. 25 della Legge Regionale n. 7/1995 e ss.mm.ii;**

b) essere titolare di licenza di caccia n. _____ rilasciata dalla Questura / Commissariato di _____in data _____con scadenza il_____;

c) essere titolare di polizza assicurativa per responsabilità civile e infortunistica che espressamente prevede la copertura per tutto l'anno per i rischi derivanti dalle operazioni di controllo della fauna ai sensi dell'art. 25 L.R. n. 7/95.

SI IMPEGNA ALTRESÌ:

- a gestire le carcasse degli animali eventualmente abbattuti nel rispetto di quanto previsto nell'atto autorizzativo e delle vigenti disposizioni in materia;
- ad assumersi ogni responsabilità per comportamenti, atti o azioni proprie che direttamente o indirettamente possano procurare danni a cose, animali o persone, ivi compresi gli infortuni personali.

Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di aver preso visione dell'informativa allegata alla presente istanza, resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e autorizza l'uso dei dati per le finalità e secondo le modalità ivi indicate.

Timbro e Firma

_____

(allegare fotocopia di un documento di riconoscimento)

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/03

In ossequio a quanto previsto all'art. 13 del d.lgs 196/2003, con riferimento ai dati raccolti, si rende noto che:

- I dati richiesti sono propedeutici al conseguimento di finalità istituzionali proprie della Provincia, attribuite dall'art. 25 L.R. n. 7/1995, in materia di "Interventi di controllo della popolazione di fauna selvatica";
- Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante apparecchiature elettroniche o strumenti cartacei da dipendenti e/o collaboratori appositamente incaricati dal titolare o dal responsabile;
- Il titolare del trattamento è la Provincia di Ancona; il responsabile del trattamento è il dirigente pro tempore del Settore I "Affari Istituzionali e Generali", Dott. Fabrizio Basso;
- La raccolta di tutti i dati riportati nel modulo è necessaria al conseguimento della finalità sopra descritta e in mancanza non si potrà portare a termine il procedimento;
- I dati raccolti potranno essere comunicati agli Organi preposti alla gestione e al controllo delle attività di contenimento numerico dei selvatici;
- In ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, ossia avere conferma dell'esistenza di propri dati presso gli archivi dell'ente, conoscerne le finalità e le modalità di trattamento, chiederne la verifica e, per motivi legittimi, chiederne la cancellazione od opporsi al loro utilizzo;
- Per far valere i diritti sopra indicati ci si potrà rivolgere al titolare o al responsabile del trattamento inviando la richiesta alla Provincia di Ancona, Via Ruggeri 5, 60131 Ancona, specificando i dati ai quali ci si riferisce.

Il Dirigente del Settore I
Dott. Fabrizio Basso